



CAUSE DI RIFIUTO FATTURE ELETTRONICHE

DECRETO MEF 132/2020

Gli enti pubblici, a seguito del Decreto, possono rifiutare le fatture elettroniche solo nei seguenti casi:

- a) **fattura elettronica riferita ad una operazione che non e' stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;**
- b) **omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP)**, da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2;
- c) *(punto che riguarda solo gli enti del sistema sanitario);*
- d) *(punto che riguarda solo gli enti del sistema sanitario);*
- e) **omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa** per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Il decreto citato, inoltre prevede che **la comunicazione del rifiuto della fatturaPA al fornitore** dovrà indicare **la causa del rifiuto** riportando l'indicazione di uno dei casi ivi previsti.

A tal proposito, la funzione di rifiuto fattura elettronica di Socr@web permette ora di scegliere una delle opzioni previste dal decreto, vedasi schermata riportata al fondo. Si prega di fare attenzione a scegliere la motivazione corretta.

Non si potrà rifiutare in tutti gli altri casi quali, a mero titolo di esempio:

- errori nell'imponibile, nell'imposta o nell'aliquota, o regime applicabilità dell'imposta
- risoluzione contrattuale (revoca, rescissione, ecc.)
- accordi sopravvenuti tra le parti o correzioni della fattura

In questi casi, la fattura dovrà essere corretta mediante le procedure di variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (leggasi: **richiesta di nota di credito/nota di variazione**).

Per eventuali chiarimenti, potete contattare l'ufficio contabilità